

STATUTO

PROGETTO INTEGRAZIONE COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MILANO MI VIA VOLTURNO 28/30

Numero REA: MI - 1416690

Codice fiscale: 04063970372

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-07-2023 - Statuto completo	2
--	---

- 1 -

Allegato "B" al N. 45660/24381 Rep.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE SEDE DURATA

ART. 1

E' costituita la Società Cooperativa denominata

"PROGETTO INTEGRAZIONE Cooperativa Sociale ONLUS".

La Cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi aventi carattere di sedi secondarie o di succursali sia in Italia che altrove.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

ART. 2

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2041 (duemilaquarantuno); tale durata potrà essere prorogata con deliberazione della Assemblea Straordinaria.

TITOLO II SCOPO OGGETTO

ART. 3

Scopo della Cooperativa è la promozione umana e l'integrazione sociale per il perseguimento dell'interesse generale della comunità mediante la promozione e gestione di servizi sociali ed educativi ai sensi dell'articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381. orientati in via prioritaria, ma non esclusiva nell'ambito delle problematiche dell'immigrazione e dell'emigrazione. A questo fine la cooperativa intende promuovere l'inserimento e la partecipazione dei soggetti migranti, e delle altre fasce a rischio di esclusione, nel contesto culturale, sociale, economico e politico in cui vivono; valorizzare la loro identità sociale e culturale; favorire processi di conoscenza reciproca fra cittadini autoctoni e immigranti.

La Cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta 8 novembre 1991 n. 381.

La Cooperativa è retta dal principio della mutualità, senza fini di lucro in ossequio a quanto disposto dall'art. 2511 del Codice Civile e dalle vigenti leggi in materia di cooperazione.

Su delibera del Consiglio di Amministrazione potrà aderire agli organismi di rappresentanza del Movimento Cooperativo Italiano e ai suoi organi periferici. Potrà inoltre aderire alle Associazioni Regionali di categoria e a ogni altro organismo che proponga iniziative autogestite mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e servizi, le cui caratteristiche si armonizzino con lo scopo della Cooperativa stessa, come sopra enunciato.

Lo scopo che i Soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata della Azienda, continuità di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Per il conseguimento dello scopo ed in relazione alle concrete esigenze produttive la Cooperativa stipula con i Soci contratti di lavoro ulteriore, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i

- 2 -

rapporti di collaborazione coordinata continuativa e/o a progetto.

Analoghi contratti di lavoro potranno essere stipulati dalla Cooperativa anche con soggetti non Soci, al fine del conseguimento dello scopo sociale.

La Società si propone:

1. di assicurare ai propri Soci lavoro giustamente remunerato e distribuito;
2. di assicurare ai propri Soci una adeguata remunerazione del capitale investito entro i limiti consentiti dalle leggi che regolano la cooperazione

La cooperativa potrà inoltre destinare apposite somme per arricchire i trattamenti pensionistici, l'assistenza alle malattie e quella infortunistica.

ART. 4

La Cooperativa ha per oggetto, ai sensi dell'art. 1 primo comma della legge 8 novembre 1991 n. 381 l'attività socio educativa, culturale, formativa, informativa, ricreativa e di studio per l'accoglienza, la promozione sociale economica e culturale degli immigrati e rifugiati e di altre fasce a rischio di esclusione.

Per la realizzazione di quanto sopra specificato la cooperativa può gestire in maniera stabile o temporanea, in conto proprio o in conto terzi le seguenti attività:

- promuovere e sviluppare la conoscenza sui fenomeni migratori, sui processi sociali e culturali ad essi legati, e più in generale sulle problematiche dello svantaggio sociale ed esclusione sociale, attraverso un'azione di ricerca e studio multidisciplinare, anche mediante analisi territoriali, sulle dinamiche e i bisogni che la presenza immigrata in Italia manifesta;
- * esercitare e gestire l'attività di prima e seconda accoglienza in favore di immigranti e rifugiati;
- organizzare convegni seminari, dibattiti corsi di formazione, riqualificazione ed aggiornamento, stages di studio/lavoro sulle tematiche sociali ed interculturali;
- organizzare e gestire la raccolta di documentazione, rendere disponibili alla consultazione materiali e documenti, in grado di fornire agli utenti informazioni e strumenti conoscitivi sulle tematiche indicate;
- elaborare e gestire programmi didattici per le scuole, per i corsi di formazione professionale per l'aggiornamento di docenti e professionisti, per gli stages di studio/lavoro nel settore d'intervento della cooperativa;
- condurre azioni, interventi e servizi finalizzati alla promozione e all'inserimento delle comunità straniere, anche nelle loro forme organizzate realizzando in particolare interventi di informazione sostegno formazione, tutela, promozione culturale, consulenza ed assistenza di immigrati e rifugiati;
- progettare iniziative ed interventi, anche per conto di altri soggetti pubblici o privati e/o attraverso accordi con gli stessi, finalizzati alla consulenza, all'assistenza, al sostegno, all'inserimento, alla tutela dei migranti, dei rifugiati e delle fasce sociali a rischio di esclusione;
- operare in concorso con gli organismi e strutture che in ambito locale nazionale od internazionale operano nel campo delle problematiche migratorie e della lotta all'esclusione sociale favorendone il coordinamento al fine di creare sinergie e migliorare l'efficacia degli interventi;
- produrre, pubblicare, diffondere materiale attinente le precedenti attività;

- 3 -

- condurre azioni di sensibilizzazione e informazione per le attività sopra citate;
- promozione delle pari opportunità e al contrasto delle discriminazioni, violenza di genere e tratta degli esseri umani;
- promozione e produzione di materiale culturale quali libri, musica pittura, cinema, pubblicità, turismo, danza, storie di uomini e donne legate al proprio paese di provenienza;
- organizzazione di eventi culturali

Per conseguire tali scopi la cooperativa opererà per:

- stabilire rapporti e convenzioni con le Regioni, le Province, i Comuni, le UU. SS. LL., i Consigli di quartiere, altre società Cooperative, gli istituti universitari, con i soggetti privati in forma associata o meno, con istituti ed organismi nazionali ed internazionali per assumere incarichi in relazione a servizi ed interventi, progetti, consulenze o ricerche. Ricorrendo le condizioni di legge la cooperativa potrà partecipare a pubblici appalti.

La Cooperativa potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi nonché, tra l'altro, per la sola identificazione esemplificativa:

- a) Concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre;
- b) Istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- c) Assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con tassativa esclusione di qualsiasi attività;
- d) Dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili e fidejussori pubblici o privati, diretti a consolidare e sviluppare il Movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- e) Concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle vigenti leggi;
- f) Favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali culturali e ricreative sia con creazione di apposite Sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale, la Cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La Cooperativa, per stimolare lo spirito di previdenza e risparmio dei soci, potrà altresì istituire al suo interno una sezione di attività per la raccolta di prestiti, disciplinata da apposito regolamento, limitata ai soli Soci ed operante esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, fermo restando che la raccolta di fondi con obbligo di rimborso presso i soci potrà essere effettuata alle condizioni di cui al D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e relativi provvedimenti attuativi. Potrà inoltre destinare apposite somme per arricchire i trattamenti pensionistici, l'assistenza alle malattie e quella

- 4 -

infortunistica.

TITOLO III SOCI

ART. 5

Il numero dei soci è illimitato; non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere Soci tutte le persone fisiche, di ambo i sessi, italiane e straniere che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, e comunque coloro che possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali. Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi in numero non superiore ai limiti consentiti dalla legge. Qualora la cooperativa superi i nove soci possono aderire alla Cooperativa come Soci persone giuridiche.

Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui all'articolo due della legge 8 novembre 1991, n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

Nel caso in cui, con apposito Regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai Soci, sia cooperatori che sovventori, ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai Soci stessi di conferire i propri risparmi nel Fondo all'uopo istituito.

ART. 6

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- cognome e nome; luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- precisazione delle attitudini e capacità professionali;
- l'ammontare del Capitale Sociale che si propone di sottoscrivere, per importo non inferiore né superiore ai limiti di legge e del presente Statuto
- dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

La domanda di ammissione da parte del Socio sovventore (Ente, Organismo o Persona giuridica) dovrà contenere: denominazione o ragione sociale, sede, attività

- delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, Organismo o Persona giuridica;
- caratteristiche ed entità degli associati;
- ammontare del Capitale Sociale che si propone di sottoscrivere;
- copia dello Statuto e della delibera di autorizzazione. L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione anche di quella

- 5 -

relativa a soci appartenenti alla categoria speciale determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il domicilio dei Soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci; il Socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

Non possono essere Soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati nonché coloro che esercitano, in proprio, o vi abbiano interessi diretti o indiretti, Imprese che perseguono oggetti sociali identici o affini a quelli esercitati dalla Cooperativa, ed in concorrenza con quest'ultima, senza assenso espresso da parte del Consiglio di Amministrazione.

ART. 7

I Soci dovranno versare la tassa di ammissione se e nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione ed in nessun caso restituibile.

Essi sono, inoltre, obbligati:

- a) al versamento del Capitale Sociale sottoscritto con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 20;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- c) a prestare il proprio lavoro nella Cooperativa in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni di lavoro disponibili secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel Regolamento Interno;
- d) a comunicare alla cooperativa qualsiasi incarico inerente agli scopi della società, che egli abbia o possa ricevere personalmente .
- e) al versamento del sovrapprezzo approvato dall'assemblea dei soci su proposta del consiglio di amministrazione.

Le prestazioni di cui al punto c) si applicano esclusivamente ai Soci cooperatori.

Il socio che non partecipa all'amministrazione ha diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

ART. 8

E' fatto divieto ai Soci cooperatori, ancorché non titolari di rapporto

- 6 -

ulteriore, di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative e/o di associarsi a Società che perseguano identici scopi sociali, o che comunque esplicino attività nel medesimo settore economicoproduttivo, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione in ordine a particolari motivi di convenienza attinenti allo sviluppo delle relazioni interaziendali tra Cooperative dello stesso settore. E', altresì, vietato al Socio cooperatore, ancorché non titolare di rapporto ulteriore, di prestare lavoro comunque retribuito a favore di terzi esercenti Imprese che operano nel medesimo settore economico produttivo della Cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione.

Il Socio deve, inoltre, astenersi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale e di lavoro ulteriore, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa deve riporre nella sua attitudine professionale e personale a partecipare alla attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

TITOLO IV RECESSO ESCLUSIONE

ART. 9

La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte.

ART. 10

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, può recedere il Socio cooperatore:

- che abbia perduto i requisiti previsti dall'art. 5;
- che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- la cui prestazione lavorativa sia stata sospesa per temporanea indisponibilità di occasioni di lavoro;

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre per il rapporto di prestazione mutualistica il recesso ha effetto alla scadenza dell'eventuale periodo di preavviso previsto dal regolamento.

Le azioni nominative emesse ai Soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa potranno indicare un termine decorso il quale il titolare della azione avrà diritto a recedere dalla società.

ART. 11

Salvo interesse della cooperativa alla prosecuzione del rapporto societario l'esclusione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del Socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti Sociali, dalle deliberazioni degli Organi Sociali,
- b) che nell'esecuzione del proprio lavoro oggetto del rapporto mutualistico si renda responsabile di inadempimenti che incidano sull'elemento fiduciario, nonché nei casi di riduzione individuale o collettiva di personale per esigenze tecniche, organizzative, produttive, aziendali, per superamento del periodo di conservazione del posto, per inabilità sopravvenuta, per mancato superamento del periodo di prova;
- c) che non partecipi per più di tre volte consecutive alle Assemblee regolarmente convocate in difetto di idonei motivi da comunicare entro i

- 7 -

cinque giorni successivi;

d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sottoscritte o delle azioni sociali sottoscritte, o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;

e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8;

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali

g) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi pregiudizievoli;

h) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento, come delimitato dall'art. 1455 del codice civile.

i) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;

j) che venga condannato con sentenza penale passata in giudicato per reati infamanti;

k) che venga dichiarato inabilitato o fallito durante il corso del rapporto associativo

l) che sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia,;

L'esclusione del socio determina la cessazione del rapporto di prestazione mutualistica contestualmente, o alla scadenza del termine di preavviso eventualmente previsto dal Regolamento.

ART. 12

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante Raccomandata o mediante Raccomandata a mano.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate da Soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione del Collegio arbitrale così come previsto dall'art. 32 del presente statuto.

Avverso i menzionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione i soci potranno presentare istanza scritta nei modi e termini previsti dall'art. 32.

Lo scioglimento del rapporto sociale ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato o deliberato tre mesi prima, o, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 13

I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del Capitale Sociale da essi effettivamente versato, o successivamente incrementato, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del Bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio, divenga operativo.

Il rimborso, fatto salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito certo, verrà effettuato nei termini previsti dall'art. 2535 del Codice Civile.

Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato.

Il sovrapprezzo versato dal socio non è rimborsabile.

ART.14

In caso di morte, spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al

- 8 -

precedente articolo.

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata e rivalutata si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

ART. 15

I Soci receduti, od esclusi e gli eredi del Socio cooperatore defunto dovranno richiedere in forma scritta il rimborso, entro e non oltre l'anno della scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente agli artt. 13 e 14.

Gli eredi del Socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso entro il termine suddetto e quelle comunque non rimborsate verranno destinate al fondo di riserva.

**TITOLO V DISCIPLINA DELLA PRESTAZIONE MUTUALISTICA E
REGOLAMENTO INTERNO.**

ART. 16

In considerazione della peculiare posizione giuridica del Socio cooperatore titolare di un rapporto di lavoro ulteriore, la prestazione di lavoro del Socio stesso e la relativa retribuzione sono disciplinate dall'apposito Regolamento Interno.

Il Regolamento Interno, redatto dal Consiglio di Amministrazione, è approvato dalla Assemblea Ordinaria con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

ART. 17

Il Regolamento Interno può stabilire quando, in relazione a indici oggettivi di carattere economico produttivo e finanziario, può configurarsi lo stato di crisi aziendale; può altresì prevedere le misure da adottare per farvi fronte in conformità con il piano di crisi approvato dall'Assemblea.

Analoga competenza è attribuita al Regolamento in tema di promozione di nuova imprenditorialità.

E' facoltà della Cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.

**TITOLO VI STRUMENTI FINANZIARI, RISTORNI E PATRIMONIO
SOCIALE**

ART. 18

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111octies delle d.a.t.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

- 9 -

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Art. 19

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ritorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ritorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ritorni a ciascun socio: in forma liquida;

- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni di capitale.

ART. 20

Il patrimonio della cooperativa è costituito dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- a) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore di euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque).
- b) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione;
- c) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci;
- e) dalla riserva straordinaria;
- f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera C), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art.21

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti e assuma i vincoli previsti nel titolo soci del presente statuto.

Il trasferimento della partecipazione non obbliga comunque la cooperativa alla stipula del contratto di lavoro ulteriore con l'acquirente, né nella forma di cui era titolare il cedente, né in altra forma.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve

- 10 -

motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali.

Art. 22

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 20 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n.59, nella misura del 3%;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione;
- f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'art.20.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi dell'articolo 19, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed f)

AMMINISTRATORI

ART . 23

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o più membri su decisione dei soci in sede di nomina, possono essere componenti del Consiglio di Amministrazione anche soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente ed un Vice Presidente; può nominare uno o più Amministratori Delegati, determinandone i poteri e le facoltà.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvi i casi in cui delibera in forma collegiale, possono essere adottate mediante consultazione scritta,

- 11 -

ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori .

Spetta pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i Bilanci preventivi e consuntivi;
- c) compilare i Regolamenti Interni previsti dallo Statuto;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale e fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari con le più ampie facoltà a riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituti di Credito di Diritto pubblico e privato; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;
- g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il Direttore Generale determinandone funzioni e retribuzione;
- h) assumere e licenziare il Personale della Società, fissandone mansioni e retribuzione;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei Soci;
- j) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione soltanto per quelli che, in forza delle disposizioni di legge o del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea Generale;
- k) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'ultimo comma dell'art.4 del presente Statuto, nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione e il potenziamento aziendale;
- l) deliberare l'adesione o l'uscita da altri Organismi, Enti e società;
- m) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi.
- n) stimolare la partecipazione dei Soci, anche al di fuori delle Assemblee di cui all'art. 23 e seguenti del presente Statuto, sulle questioni concernenti la direzione e la condizione dell'Impresa, l'elaborazione di programmi di sviluppo e la realizzazione dei processi produttivi di rilevanza strategica
- o) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della

- 12 -

prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

ART. 24

In caso di mancanza di uno o più Amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.

IL PRESIDENTE

ART. 25

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua mancanza il Vice Presidente hanno la rappresentanza e la firma sociale nonché tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

Il potere di rappresentanza spetta anche agli Amministratori Delegati nei limiti della delega.

Il Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando le liberatorie quietanze.

Egli ha, anche, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 26

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero quando l'assemblea dei soci lo ritenga opportuno, viene nominato un Organo di Controllo monocratico o collegiale in possesso dei requisiti di legge.

L'assemblea può inoltre nominare un revisore o un organo di revisione o una società di revisione; Si applicano, anche con riferimento alle competenze, i poteri ed alla revisione legale dei conti, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le società per azioni e la normativa in materia di organi di controllo e di revisione legale dei conti.

Nel caso in cui non venga nominato un revisore, l'organo di controllo, anche monocratico, esercita la revisione legale dei conti.

Per tutto quanto non espressamente qui previsto, si fa riferimento alla normativa in materia di Organo di Controllo e revisione legale dei conti.

DECISIONI DEI SOCI

ART. 27

- 13 -

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;

- la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e la relativa remunerazione;
- le modificazioni dello statuto;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con esclusione della delega di rappresentanza.

ART. 28

Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi con lettera raccomandata, anche a mano, contenente l'Ordine del Giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima ovvero mediante affissione dell'avviso di convocazione su apposito Albo presso la Sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto, tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria prevista dal primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i Soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

ART. 29

In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'Ordine del Giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società, per cui sarà necessaria la presenza diretta o per delega di almeno la metà più uno dei voti esprimibili ed il voto favorevole dei tre quinti dei voti dei Soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

ART. 30

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano; è data, peraltro, facoltà all'Assemblea di stabilire diverse modalità di votazione, ivi comprese quelle per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione, in tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

- 14 -

ART. 31

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno tre mesi. Ogni Socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

Ai soci che realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese, oltre al voto spettante ad ogni socio in quanto tale, è possibile attribuire un numero di voti in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici e in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

In particolare, il regolamento definisce i parametri relativi alla quantità e qualità dello scambio mutualistico attraverso i quali la cooperativa individua i soci che possono accedere al voto plurimo.

I soci cooperatori muniti di voto plurimo non possono singolarmente esprimere più del decimo dei voti in ogni assemblea generale. In ogni caso, ad essi congiuntamente non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ogni singola assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superino tali limiti, i voti saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 32

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale su istanza anche di una sola delle parti.

La disposizione di cui sopra è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.

L'arbitro decide in procedimento rituale secondo le norme di diritto.

Saranno devolute all'arbitro anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci e revisore, se nominati, ovvero nei loro confronti; con l'accettazione dell'incarico, la disposizione è vincolante per tutti i suddetti soggetti.

La soppressione o la modifica della clausola compromissoria devono essere approvate da almeno i due terzi dei voti che competono a tutti i soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Il procedimento arbitrale è regolato dalle norme di legge in materia.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 33

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, dovrà procedere alla nomina di uno o più Liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i Soci.

ART. 34

In caso di liquidazione della società il patrimonio residuo, dedotto soltanto il rimborso del Capitale Sociale effettivamente versato dai Soci, a cui aggiungere gli eventuali importi successivamente incrementati, deve essere

- 15 -

devoluto ai fondi cui al c. lo art. ll L. 31.1.1992, n. 59.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 35

Per quanto non disciplinato e previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle Leggi speciali sulla cooperazione.

ART 36

In ottemperanza dell'articolo 2514 del Codice Civile viene espressamente previsto nel presente statuto:

- il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

F.to ALMIRA MYZYRI

F.to GIUSEPPE GALLIZIA

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU
SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22, comma 2, D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82,
CHE SI TRASMETTE AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.

Dal mio studio, data dell'apposizione della firma digitale

ESENTE DA BOLLO